*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 290

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 14 novembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**CONCORSI ED ESAMI**



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968, n. **1137.**

**Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Nuchis, frazione di Tempio Pausania, in provincia di Sassari.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 19 aprile 1968;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione terza del 19 giugno 1968, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Nuchis, frazione di Tempio Pausania (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 87.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1138.**

**Pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica della Lombardia, con sede in Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 293;

Veduta la definitiva domanda in data 30 maggio 1967 — che faceva seguito alla nota del 4 aprile 1966 — presentata dal rettore dell'Università di Milano e dalle amministrazioni provinciale e comunale per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Milano, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Sentito il parere dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Ai sensi dell'art. 3, norme transitorie, della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 293, sono riconosciuti i corsi tenuti negli anni accademici 1965-66; 1966-67; 1967-68.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 2.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Milano dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica della Lombardia, mantenuto a carico delle amministrazioni della provincia e del comune di Milano e degli altri enti con esse convenzionati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 75.* — GRECO

---

**Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica della Lombardia**

TITOLO I

FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

E' istituito in Milano, sorto su iniziativa della Università degli studi di Milano, l'Istituto superiore di educazione fisica della Lombardia, pareggiato ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'istituto ha per scopo:

*a*) promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica;

*b*) fornire la cultura scientifica e tecnica necessarie alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore di educazione fisica della Lombardia è di grado universitario ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 20 si provvederà mediante incarichi.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica della Lombardia è triennale.

L'istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami il « diploma in educazione fisica ».

A tal fine, provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.

L'istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 23.

TITOLO II

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 4.

Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorità a norma degli articoli del presente statuto:

*a*) al consiglio di amministrazione;

*b*) al presidente del consiglio di amministrazione;

*c*) al consiglio direttivo;

*d*) al direttore;

*e*) al consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone:

*a*) del presidente: riveste tale carica il magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano;

*b*) del direttore;

*c*) di due insegnanti dell'istituto designati dal consiglio direttivo;

*d*) del dirigente tecnico;

*e*) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*f*) di un rappresentante dell'Università degli studi di Milano;

*g*) di un rappresentante della provincia di Milano;

*h*) di un rappresentante del comune di Milano;

*i*) di un rappresentante del C.O.N.I., in quanto anche ente finanziatore dell'istituto;

*l*) di un rappresentante del comitato promotore dell'istituto;

*m*) di un rappresentante del Centro milanese per lo sport e la ricreazione;

*n*) di un rappresentante pro-tempore per ciascun ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione si impegni a finanziare l'istituto con un contributo annuo non inferiore a due milioni di lire;

*o*) del segretario amministrativo dell'istituto cui sono attribuite anche le funzioni di segretario del consiglio.

Le designazioni sono fatte dagli enti competenti.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione provvede, nella sua prima seduta, alla nomina di un vice presidente scelto tra i suoi membri.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione:

*a*) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;

*b*) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

*c*) delibera sugli atti da promuovere e esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto;

*d*) approva, entro il mese di giugno, su proposta del consiglio direttivo il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento;

*e*) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;

*f*) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

*g*) provvede su proposta del consiglio direttivo ad emanare il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;

*h*) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto, fissandone i compiti ed il relativo trattamento economico;

*i*) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore;

*l*) istituisce su proposta del consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonchè i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 23 del presente statuto;

*m*) delibera, su proposta del consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;

*n*) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le università e gli istituti superiori.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà dei consiglieri più il presidente o il vice presidente.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'opera del consiglio di amministrazione è gratuita. Le sedute e le delibere del consiglio di amministrazione verranno verbalizzate in apposito libro delle adunanze.

Art. 8.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

presiede le sedute del consiglio di amministrazione;

ha la rappresentanza legale dell'istituto;

in caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che ritiene opportuni per il miglior andamento dell'istituto e ne riferisce al consiglio di amministrazione per la ratifica nella successiva adunanza.

In caso di assenza o impedimento e per ogni funzione demandatagli dal presente statuto potrà essere sostituito dal vice presidente.

Art. 9.

Il consiglio direttivo si compone:

*a*) del direttore che lo presiede;

*b*) di un vice direttore;

*c*) del dirigente tecnico dell'istituto;

*d*) dei professori incaricati presso l'istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo e di professori incaricati presso l'istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei docenti universitari di ruolo.

Tali membri, semprechè insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 10.

Il consiglio direttivo:

*a*) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;

*b*) elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti il direttore dell'istituto scelto tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgano un insegnamento per incarico, ed il vice direttore;

*c*) delibera sui programmi degli insegnamenti;

*d*) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma;

*e*) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi;

*f*) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto;

*g*) procede, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, alla nomina o alla conferma del dirigente tecnico, scelto fra i professori di ruolo in educazione fisica. Ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone la nomina o la conferma del personale insegnante al consiglio di amministrazione, ai termini dell'art. 6 dello statuto;

*h*) propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

*i*) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

*l*) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà dei consiglieri più uno.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore che lo presiede.

Art. 11.

Il direttore dell'istituto dura in carica un triennio e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento e per ogni funzione demandatagli dal presente statuto potrà essere sostituito dal vice direttore.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il direttore:

*a*) convoca e presiede il consiglio direttivo;

*b*) convoca e presiede il consiglio dei professori;

*c*) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento didattico e degli uffici;

*d*) conferisce, in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio;

*e*) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo;

*f*) esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno;

*g*) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva della attività didattica e scientifica dell'istituto.

Art. 13.

Il consiglio dei professori, formato da tutti gli insegnanti nominati nell'istituto ai sensi del successivo art. 32:

*a*) elegge i professori che fanno parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dal precedente art. 9, lettera *d*);

*b*) propone l'istituzione di eventuali posti per assistenti volontari;

*c*) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto;

*d*) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 14.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

*a*) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

*b*) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto;

*c*) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

*d*) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri;

*e*) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi ad impieghi tecnici nel campo sportivo;

*f*) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede normale dell'istituto;

*g*) propone al consiglio direttivo, ogni qual volta ne venga richiesto, la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;

*h*) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

## TITOLO III
## ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 15.

L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e per esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il bando di concorso da emanarsi annualmente entro il mese di giugno, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età e di statura, le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 17.

Il concorso comprende:

*a*) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;

*b*) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico sportiva;

*c*) una prova scritta generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

*a*) alla sottocommissione per la visita medica;

*b*) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisica;

*c*) alla sottocommissione per la prova scritta.

Le sottocommissioni, ove sia opportuno, potranno suddividersi in collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 18.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 19.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi:

*a*) scientifico-culturale;

*b*) tecnico-addestrativo.

Art. 20.

Materie d'insegnamento:

A) *Gruppo scientifico culturale*:

Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:

| SEZIONE I | Anno |
|---|---|
| 1) anatomia umana applicata all'educazione fisica | 1° 2° |
| 2) antropologia e antropometria | 2° 3° |
| 3) biologia generale con elementi di chimica e di fisica | 1° |
| 4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia | 2° |
| 5) fisiologia umana applicata all'educazione fisica | 2° 3° |
| 6) igiene generale | 2° |
| 7) medicina applicata allo sport | 3° |
| 8) psicologia | 3° |
| 9) cinesiologia correttiva e rieducativa | 2° 3° |
| 10) idroclimatologia | 2° |
| 11) igiene della scuola e degli sports | 3° |
| 12) pronto soccorso | 3° |
| 13) statistica (complementare facoltativo) | 1° |

SEZIONE II

| | Anno |
|---|---|
| 1) lingua e letteratura italiana | 1° |
| 2) pedagogia generale e differenziale | 1° 2° |
| 3) storia dell'educazione fisica e degli sports | 1° 2° |
| 4) istituzioni di diritto pubblico | 3° |
| 5) lingua straniera | 1° 2° |

gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

B) *Gruppo tecnico-addestrativo*:

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

| | Anno |
|---|---|
| 1) teoria e metodologia delle attività motorie | 1° 2° 3° |
| 2) tecnica generale dell'educazione fisica | 1° 2° |
| 3) tecnica e pratica ginnastica: | |
| ginnastica educativa | 1° 2° 3° |
| ginnastica ritmico-moderna femminile | 1° 2° 3° |
| 4) tecnica e pratica sportiva: | |
| atletica leggera | 1° 2° 3° |
| attrezzistica | 1° 2° 3° |
| nuoto e tuffi | 1° 2° |
| Giuochi sportivi: | |
| pallacanestro, pallavolo | 1° 2° |
| scherma (maschile) | 1° 2° |
| 5) esercitazioni di tirocinio didattico | 2° 3° |
| 6) ginnastica correttiva | 2° 3° |
| 7) ginnastica e giochi per l'infanzia | 3° |
| 8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico sportivo-assistenziale, con esercitazioni | 2° 3° |
| 9) teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: | |
| maschile | 1° |
| femminile | 1° 2° |
| 10) ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali | 3° |
| 11) cinematografia didattica ginnico-sportiva | 3° |

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Art. 21.

La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 20.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve aver frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto durante l'anno almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni, semprechè le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che comunque non abbia superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci 3) e 4) del « Gruppo *B* » (art. 20) non è ammesso all'iscrizione dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 20.

Art. 22.

L'esame di diploma consiste:

*a*) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

*b*) nella presentazione di una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia, e nella discussione relativa alla tesi medesima;

*c*) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Oltre ai corsi normali, l'istituto organizza, in conformità alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, corsi di preparazione, di aggiornamento e perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 20; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per i Corpi militari o enti che ne facciano richiesta.

Art. 24.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali.

Il consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 26.

Art. 25.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali, ogni sezione si divide in reparti costituiti, di massima, di 30 allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche in uso all'istituto.

Art. 26.

Per il completamento della loro preparazione professionale e tecnico-organizzativa gli allievi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e possibilmente parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Art. 27.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'istituto.

Art. 28.

L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o richieste in caso di pronto soccorso.

Art. 29.

Il servizio sanitario potrà anche essere affidato ad un ente sanitario con il quale verrà stipulata apposita convenzione.

Art. 30.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazione dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 31.

Presso l'istituto può essere istituito, con apposito regolamento, un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V

PROFESSORI

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti articoli 6 e 10.

L'incarico degli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo è conferito, secondo le modalità dei precedetni articoli 6 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, di ruolo o abilitati e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 33.

Ai professori cui sono conferiti gli incarichi ai sensi del precedente articolo sarà corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 34.

La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative, di cui al precedente art. 20, è fatta dal consiglio direttivo, eventualmente su proposta del dirigente tecnico, tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la ratifica verrà fatta dal consiglio di amministrazione.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e diploma nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni, anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 36.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI

ASSISTENTI

Art. 37.

Il consiglio di amministrazione, su richiesta del consiglio direttivo, può nominare assistenti straordinari e assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.

Agli assistenti straordinari verrà corrisposto il compenso che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.

TITOLO VII

ALLIEVI ESAMI TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al primo anno dell'istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto è disposto dagli articoli 15, 16, 17, 18.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

a) cognome e nome;
b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;
b) dal certificato di nascita in carta da bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dalle autorità competenti in epoca non anteriore a 3 mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) da documenti comprovanti la posizione militare del candidato rilasciati dall'autorità militare competente;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovrà essere sostituito, nel corso dell'anno e prima degli esami, col titolo originale;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6x9, per la tessera dell'istituto e per il libretto di iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate), firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 16 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del consiglio direttivo sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41.

L'istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso del titolo di studio riconosciuto dal consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della rispettiva durata.

Art. 42.

L'esame di concorso per l'ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal consiglio direttivo con l'osservanza delle disposizioni ministeriali.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 21 e 22 del presente statuto e dalle norme vigenti nelle università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità dell'istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno a più corsi;
d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo non superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, le sopratasse, e i contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Art. 45.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46.

Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Il consiglio di amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi ad allievi di comprovate disagiate condizioni economiche.

Art. 48.

La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione tra quelle previste ai punti *c*), *d*), *e*) dell'art. 43, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 49.

Il mantenimento dell'istituto è assicurato:

*a*) dai contributi finanziari e dalle altre prestazioni previsti dagli enti firmatari della convenzione istitutiva, nei limiti in essa convenuti, o di altri enti o privati sovventori in seguito convenzionati;

*b*) dai ricavi delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;

*c*) da contributi straordinari di enti o privati sovventori;

*d*) da proventi di diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;

*e*) da rendite del suo patrimonio.

Art. 50.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 51.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 52.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

*a*) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

*b*) il rendiconto per le anticipazioni avute;

*c*) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'istituto, desunte dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.

Al conto consuntivo è ammessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 53.

Il servizio di cassa dell'istituto sarà affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto è affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente dall'Università di Milano dalla provincia e dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO IX

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE SUBALTERNO

Art. 54.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 55.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto amministrativa e di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Art. 56.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto, si osservano in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente. Al segretario amministrativo è attribuito, all'atto della nomina in ruolo, lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore. Al predetto è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, previo esame di idoneità al quale egli è ammesso dopo almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.

Il coefficiente 271 della carriera di concetto amministrativa e di ragioneria è conferito mediante esame di idoneità cui è ammesso il dipendente dell'istituto appartenente alle carriere stesse con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Art. 57.

Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 58.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 59.

Per i servizi propri dell'istituto il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, può, inoltre, assumere nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie dei salariati dai contratti nazionali locali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Fino a quando l'istituto non avrà sede ed impianti propri i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, le aule ed il materiale didattico per lo svolgimento delle lezioni teoriche nonchè il personale addetto alle aule, saranno assicurati dall'Università degli studi di Milano. Per gli insegnamenti tecnico-addestrativi gli impianti ed il personale addetto saranno assicurati dal comune di Milano.

Art. 60.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori, statali, in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

Art. 61.

Nella prima applicazione del presente statuto il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dalla Università di Milano; così pure, fino a quando l'istituto non avrà sede ed impianti propri, i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonchè gli impianti

per lo sviluppo degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati da enti cittadini; le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli istituti universitari.

I posti di cui alla tabella allegata saranno coperti mediante concorso interno riservato al personale che, alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso, abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse prescindendo dal limite massimo di età.

In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella a cui si fa riferimento, si procederà mediante concorso pubblico.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

TABELLA

**Ruolo organico del personale amministrativo di ragioneria, d'ordine e subalterno**

PERSONALE AMMINISTRATIVO

| Numero dei posti | Ufficio | Coefficiente |
|---|---|---|
| | *Carriera direttiva* | |
| 1 | Segretario amministrativo | 402<br>325<br>271<br>229 |
| | *Carriera di concetto* | |
| 1 | Segretario | 271<br>229<br>202 |
| 1 | Ragioniere | 271<br>229<br>202 |
| | *Personale d'ordine* | |
| 1 | Archivista | 202<br>180<br>157 |
| | *Personale subalterno* | |
| 2 | Bidelli | 151 |

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1139.**

**Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo stanziamento del capitolo n. 1851 « Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata » dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968, è aumentato di lire 80.000.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *novembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 223, *foglio n.* 90. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1140.**

**Prelevamento di lire 105.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.**

*Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire* 105.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1968.

*Signor Presidente,*

le norme contenute nell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'Alta autorità della predetta Comunità

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a carico del Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono iscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1968, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti delle Società fonderie elettriche O. Pracchi in provincia di Milano.

Con il presente provvedimento si dispone il prelevamento di lire 105.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e l'assegnazione di eguale importo al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto.

*Il Ministro per il tesoro:* COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, è autorizzato il prelevamento di lire 105.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 (di nuova istituzione sotto al categoria V - « Trasferimenti ») « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 89.* — GRECO

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1141.**

**Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 1968 di lire 500 milioni.**

*Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire* 500.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1968.

*Signor Presidente,*

il presente provvedimento è inteso al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, della somma di L. 500.000.000 che si inscrive nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli n. 2481 (Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc.) lire 300.000.000 e n. 2487 (Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.) lire 200.000.000, per sopperire ad urgenti improrogabili esigenze derivanti dai recenti avversi fenomeni atmosferici.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

*Il Ministro:* COLOMBO

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, è autorizzato il prelevamento di L. 500.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2481 — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc. | L. | 300.000.000 |
| Cap. n. 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. | » | 200.000.000 |
| | L. | 500.000.000 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 88.* — GRECO

---

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.

**Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243, con la quale è stato costituito l'Ente per le ville venete;

Vista la legge 5 agosto 1962, n. 1336, recante modificazioni alla precedente legge n. 243;

Visto il regolamento interno dell'Ente per le ville venete, approvato con il decreto interministeriale 26 maggio 1965;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1966, con il quale nel ricostituire gli organi collegiali dell'Ente per le ville venete per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1970 il prof. comm. Renato Treu, presidente della amministrazione provinciale di Vicenza, è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete, in rappresentanza della suddetta amministrazione provinciale di Vicenza;

Vista la nota del Ministero dell'interno in data 23 luglio 1968, n. 1251/E con la quale il dicastero anzidetto ha designato l'avv. Romolo Todescato, presidente della amministrazione provinciale di Vicenza a rappresentare detta amministrazione in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete, in sostituzione del prof. comm. Renato Treu eletto senatore della Repubblica;

Decreta:

Per il periodo dal 24 luglio 1968 al 30 giugno 1970 l'avv. Romolo Todescato è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete, in sostituzione del prof. comm. Renato Treu.

Roma, addì 24 ottobre 1968

*Il Ministro*: SCAGLIA

**(10556)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1968.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di S. Fedele Intelvi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona a valle della nuova piazza del comune di S. Fedele Intelvi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Fedele Intelvi;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Carlo Radicati, Giuseppina Lanfranconi ed Aldo Lombardi che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta, ha notevole interesse pubblico per le particolari caratteristiche del quadro naturale visibile dalla nuova piazza, a terrazza, di S. Fedele Intelvi e costituito dall'armonica composizione del paesaggio di fondovalle, con ampie distese di prati dalla scarsa vegetazione ravvivato dalla presenza di gruppi di case a cui fa da sfondo il monte Caslè ed il monte Generoso;

Decreta:

La zona a valle della nuova piazza del comune di S. Fedele Intelvi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge predetta. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1) il margine nord a monte della strada provinciale Argegnone Lanzo;

2) il fosso detto « Valle » a valle delle particelle 2665, 2840, 2297, 843, 845, 260, comprese nel vincolo;

3) la strada comunale detta dei Pivei, lungo il suo bordo verso valle;

4) la particella catastale 832 e 260 comprese, confinanti con le 831 e 1011 escluse.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di S. Fedele Intelvi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como**

*Adunanza del 19 giugno 1967 - Verbale n. 1*

Convocata con lettera raccomandata 6 giugno 1967, n. 5448, si è riunita oggi 19 (diciannove) giugno millenovecentosessantasette, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, a' sensi dell'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta a passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1) SAN FEDELE INTELVI: Vincolo della zona a valle della nuova piazza.

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione il vincolo per importante interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, di parte del territorio comunale di S. Fedele Intelvi così delimitato:

1) il margine nord a monte della strada provinciale Argegno-Lanzo;

2) il fosso detto « Valle » a valle delle particelle 2665, 2840, 2297, 843, 845, 260, compreso nel vincolo;

3) la strada comunale detta dei Pivei, lungo il suo bordo verso valle;

4) la particella catastale 832 e 260 comprese, confinanti con le 831 e 1011, escuuse, come indicato anche nella planimetria acclusa con riga rossa.

La zona delimitata come sopra, ha notevole interesse per la godibilità della strada e del piazzale compreso nel vincolo, del quadro panoramico verso Lanzo, il monte Caslè, il monte Generoso, e la capanna Bruno, e, in primo piano, prati con piante sparse.

La commissione, all'unanimità, compreso il sindaco di S. Fedele Intelvi, vota a favore della proposta di vincolo della zona come sopra descritta, quale quadro naturale godibile da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, ai sensi del n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

**(10456)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle funzioni notarili

Con decreto presidenziale 14 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 968 è revocata l'autorizzazione temporanea ad esercitare le funzioni notarili nell'isola di La Maddalena (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) concessa con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 ottobre 1960, al dott. Acciaro Emilio, nato il 3 luglio 1918 a La Maddalena ed ivi residente, a decorrere dalla data di iscrizione del dott. Allegri Giovanni, notaio titolare della sede di La Maddalena, nel ruolo dei notai esercenti nei distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

(10569)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1968, numero 2753/256, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1968, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 129, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Mensa vescovile della diocesi di Foggia, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » tronco suburbano di Foggia estesa mq. 7118 riportata in catasto alla particella n. 14-*A* del foglio di mappa n. 78 del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con il n. 3 (tre).

(10615)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10596)

### Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10597)

### Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Samugheo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10598)

### Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10599)

### Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10600)

### Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.272.521, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10601)

### Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.215.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10602)

### Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.808.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10603)

### Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.456.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10604)

### Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.196.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10605)

**Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10606)**

**Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.996.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10607)**

**Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.368.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10608)**

**Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10609)**

**Autorizzazione al comune di Pozzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Pozzo Maggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10610)**

**Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1968, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10611)**

**Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.310.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10640)**

**Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Luzzara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10641)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.020.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' enssi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10642)**

**Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.315.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10643)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.014.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10644)**

**Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.267.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10645)**

**Autorizzazione al comune di Campertogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1968, il comune di Campertogno (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10646)**

**Autorizzazione al comune di Scopa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1968, il comune di Scopa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10647)**

**Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 524.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10648)

**Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.114.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(19649)

**Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.127.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10650)

**Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1968, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.737.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10651)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

**Corso dei cambi del 13 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623.20 | 622,95 | 622,90 | 622,95 | 622,925 | 623.20 | 622,90 | 622,95 | 623,20 | 623 — |
| $ Can. | 580,65 | 580,30 | 580,60 | 580,45 | 580,35 | 580,67 | 580,30 | 580,45 | 580,65 | 580,50 |
| Fr Sv. | 144,87 | 144,79 | 144,83 | 144,785 | 144,80 | 144,85 | 144,775 | 144,785 | 144,87 | 144,82 |
| Kr D. | 82.94 | 82,90 | 82,96 | 82,95 | 82,90 | 82,95 | 82,95 | 82,95 | 82,94 | 82,92 |
| Kr N. | 87,24 | 87,22 | 87,21 | 87,225 | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 87,225 | 87,24 | 87,22 |
| Kr Sv. | 120,43 | 120,40 | 120,43 | 120,42 | 120,40 | 120,45 | 120,425 | 120,42 | 120,43 | 120,40 |
| Fol | 171,27 | 171,25 | 171,28 | 171,28 | 171,25 | 171,28 | 171,25 | 171,28 | 171,27 | 171,25 |
| Fr B. | 12,43 | 12,439 | 12,4325 | 12,4375 | 12,42 | 12,41 | 12,438 | 12,4375 | 12,43 | 12,43 |
| Franco francese | 125,30 | 125,27 | 125,30 | 125,26 | 125,25 | 125,28 | 125,245 | 125,26 | 125,30 | 125,28 |
| Lst | 1489,15 | 1488,85 | 1488,10 | 1488,30 | 1488,25 | 1489,20 | 1488,50 | 1488,30 | 1489,15 | 1489 — |
| Dm. occ. | 156,80 | 156,83 | 156,8050 | 156,825 | 156,785 | 156,82 | 156,835 | 156,825 | 156,80 | 156,80 |
| Scell. Austr. | 24,08 | 24,08 | 24,075 | 24,0775 | 24,05 | 24,05 | 24,075 | 24,0775 | 24,08 | 24,08 |
| Escudo Port. | 21,77 | 21,77 | 21,78 | 21,6750 | 21,70 | 21,75 | 21,77 | 21,6750 | 21,77 | 21,77 |
| Peseta Sp. | 8,94 | 8,94 | 8,95 | 8,93 | 8,90 | 8,94 | 8,94 | 8,93 | 8,94 | 3,94 |

**Media dei titoli del 13 novembre 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 109,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,925 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,15 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,475 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,175 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,075 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,525 |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | 101,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,125 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,125 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 novembre 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,925 |
| 1 Dollaro canadese | 580,375 |
| 1 Franco svizzero | 144,78 |
| 1 Corona danese | 82,95 |
| 1 Corona norvegese | 87,227 |
| 1 Corona svedese | 120,422 |
| 1 Fiorino olandese | 171,27 |
| 1 Franco belga | 12,438 |
| 1 Franco francese | 125,252 |
| 1 Lira sterlina | 1488,40 |
| 1 Marco germanico | 156,83 |
| 1 Scellino austriaco | 24,076 |
| 1 Escudo Port. | 21,772 |
| 1 Peseta Sp. | 8,935 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alla norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 127, è costituita come appresso:

*Presidente*:

de Ferrante cap. di vasc Luigi, comandante in 2ª dell'accademia navale, direttore degli studi.

*Membri*:

De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale dell'accademia navale;

Tognetti prof. Mario, ordinario di geometria dell'accademia navale;

Giuliano prof. Landolino, ordinario di analisi matematica dell'accademia navale;

Marini prof. Marino, ordinario di meccanica applicata alle macchine dell'Università di Pisa.

*Segretario*:

Inzerillo dott. Enrico, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1968

*Il Ministro per la difesa*
GUI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968*
*Registro n. 50 Difesa, foglio n. 109*

**(10565)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia.**

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 gennaio 1969, con inizio alle ore 8,30.

**(10717)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1968, n. 2772, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i ventuno posti riservati al compartimento di Trieste nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

**(10575)**

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Venezia, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1968, n. 2757, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i ventiquattro posti riservati al compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

**(10576)**

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Reggio Calabria, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1968, n. 5217, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quindici posti riservati al compartimento di Reggio Calabria nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

**(10580)**

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1968, n. 2768, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i sessantasei posti riservati al compartimento di Torino nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10577)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1968, n. 2770, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, per i centoquarantaquattro posti riservati al compartimento di Milano nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10582)

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Cagliari, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1968, n. 5254, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i nove posti riservati al compartimento di Cagliari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10578)

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Napoli, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1968, n. 5227, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i sessanta posti riservati al compartimento di Napoli nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10584)

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 aprile 1968, n. 3734, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quarantadue posti riservati al compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10585)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1968, n. 2769, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, per i trenta posti riservati al compartimento di Genova nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10583)

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Roma, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1968, n. 4419, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i sessanta posti riservati al compartimento di Roma nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10581)

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Bari, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1968 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3522, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quindici posti riservati al compartimento di Bari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di manovale in prova, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1967, n. 14292.

(10586)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.